

Sorrenti S.r.l.

Centro Elaborazione Dati

Indirizzo e-mail: segreteria@studiosorrenti.com

Jacopo Sorrenti

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Indirizzo e-mail: jacopo.sorrenti@studiosorrenti.com

Ferrara, 9 aprile 2020

Circolare 3 – Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità

OGGETTO: Credito d'imposta pari al 60 % nelle Locazioni commerciali e Proroga Versamenti

1. BONUS CON CANONE PAGATO

Per aiutare le imprese che abbiano subito lo stop forzato della propria attività (con esclusione delle attività indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.3.2020), il D.L. 18/2020 ha introdotto uno specifico credito d'imposta da spendere in compensazione nel modello F24: l'articolo 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un bonus nella misura del **60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**.

Su questo punto consta un primo chiarimento contenuto nella circolare 8/E/2020, riguardante il perimetro applicativo dell'agevolazione: **il bonus spetta infatti esclusivamente agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, dedicata a "negozi e botteghe"**.

Sul punto peraltro l'Agenzia osserva che **il bonus non spetta ad immobili censiti in altre categorie catastali**, benché essi siano destinati allo svolgimento di attività commerciali: per il riconoscimento di tale bonus prevale quindi l'aspetto formale su quello sostanziale.

In definitiva spetta il bonus al titolare di un'attività economica:

- di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto **non** rientrante tra quelle identificate come essenziali (Allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020);
- intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

2. PROROGA VERSAMENTI – DECRETO LIQUIDITA'

Tale proroga riguarda l'imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020, i quali sono rinviati al 30 giugno ma a condizione che vi sia una riduzione del fatturato almeno del 33% (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

Criterio Temporale: la norma si riferisce ai **versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio**, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio.

I **TRIBUTI OGGETTO DI SOSPENSIONE** sono già quelli indicati nel precedente D.L. 18/2020, ossia **l'imposta sul valore aggiunto** (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e **le ritenute** (sui redditi di lavoro

dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973) nonché i **contributi previdenziali ed assicurativi** dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Il **NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO** dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al **30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

CONDIZIONE DI SOSPENSIONE contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell'impresa, e più in particolare:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di **almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019)**;
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), **è richiesta una contrazione del 50%** dei ricavi (o compensi).

Alcune precisazioni - È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

CRITERIO DI COMPETENZA - Il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito, soprattutto laddove l'impresa applichi il criterio della competenza, nel qual caso si dovrebbe procedere a rettifiche extracontabili per una corretta determinazione dei ricavi stessi.

ATTIVITA' APERTE SUCCESSIVAMENTE IL 31 MARZO 2019 - Il comma 3 dell'articolo 18 **concede la sospensione** dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

Studio Sorrenti